

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
(Provincia di Vicenza)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
SERVIZIO RIFIUTI
(TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 31.03.2021

Art. 1

Applicazione

1. Il Comune ai sensi del comma 668, art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 applica in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva, che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158, disciplinata dal presente regolamento denominato Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa, avente natura non tributaria, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monticello Conte Otto dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla (TARI).
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale. Essa comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, oltre che dal Regolamento comunale per la gestione del servizio.
2. La tariffa è determinata ai sensi del D.P.R. 158/1999, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
3. La Tariffa Corrispettiva Servizio Rifiuti è applicata, accertata, fatturata e riscossa ordinariamente e coattivamente dal soggetto affidatario e/o concessionario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158, in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", nel relativo allegato A "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti", e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "Gestore"), ai sensi dell'art. 200 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Il Gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento. Contestualmente alla tariffa viene applicato e riscosso il "*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*" (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, che il gestore provvede a riversare nei termini di legge.

Art. 4
Adempimenti del Gestore

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dalla L.R. n.3/2000 e s.m.i., il Gestore del ciclo dei rifiuti urbani provvede a trasmettere all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti i dati relativi alla gestione dei rifiuti entro le scadenze ivi previste.

Art. 5
Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, la quantità di rifiuto prodotto.
2. Ai fini di incentivare la raccolta differenziata e le attività di riciclo e recupero, il provvedimento di determinazione della tariffa può individuare tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. La tariffa per le frazioni differenziate può essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati.

Art. 6
Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi

1. La tariffa corrispettiva servizio rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno secondo la procedura prevista nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", nel relativo allegato A "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti", e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7
Determinazione della tariffa

1. Sulla base dei costi definiti dal Piano Finanziario di cui all'art. 6 viene determinata la tariffa, che è applicata e riscossa dal Gestore ed ha natura corrispettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi determinati sulla base del precedente art. 6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Il calcolo della tariffa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 o altro metodo previsto dalla legge (di seguito “quota fissa”) e delle quantità di rifiuti prodotte dalle utenze derivanti da misurazione puntuale di una o più componenti della raccolta (di seguito “quota variabile”).
4. Il Piano Finanziario e la relazione sulla tariffa di cui al comma 1 vengono sottoposti all’ente territorialmente competente per l’approvazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Soggetti passivi

1. La tariffa è posta a carico di chiunque possenga o detenga locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L’obbligazione per la denuncia della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione.
4. In caso di detenzione temporanea inferiore all’anno o comodato di alloggi ammobiliati e non, il cui conduttore non sia residente nel Comune, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi salvo presentazione di denuncia e assolvimento del tributo da parte del conduttore.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a cittadini statunitensi residenti presso la Setaf di Vicenza, la tariffa è dovuta dal proprietario.
6. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per residenza s’intende quella risultante nei registri dell’Anagrafe demografica.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 9

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui al precedente art. 8.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - per i residenti dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - per i non residenti dal soggetto proprietario dell'immobile o in alternativa dal conduttore dello stesso;
 - b) per le utenze non domestiche:
 - dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - nel caso di edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati
5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax, posta elettronica o altre modalità telematiche. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al Gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta sottoscritto e restituito dal soggetto passivo sarà l'unico documento che farà fede
6. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.
7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
8. Nel caso in cui questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta (30), osservando le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con effetto tariffario dall'anno successivo.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore art. 1, comma 647 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree, numero civico ed interno;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
 - dati catastali dell'immobile.
 - Per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - ubicazione, superficie, documentata con planimetria nei casi di proprietà o contratto di locazione negli altri casi, nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, numero civico ed interno;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
 - dati catastali dell'immobile;
 - tipologia della struttura occorrente (bidoncino, cassonetto, vasca.....)
 - dichiarazione relativa all'utilizzo del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, ai sensi del successivo art. 10
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail o altre modalità telematiche, nel giorno del suo ricevimento.
11. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore appena intervenuta e comunque entro trenta (30) giorni dal suo verificarsi, con l'obbligo di riconsegna delle strutture (bidoncino ecc.). Nel caso di distruzione o di sottrazione impropria delle strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti, si provvederà ad addebitarne il costo desumibile dal Piano Finanziario;
12. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo
13. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
14. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ed in particolare:

Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati, cambi di via, decessi e nascite, e la composizione dei nuclei familiari alla data del 1° gennaio di ogni anno

Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

Ufficio Commercio: estremi delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o autorizzazioni rilasciate.

Art. 10

Utilizzo di gestore diverso dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato. L'opzione può riguardare la totalità o parte dei flussi di rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. In caso di ricorso al mercato, l'utenza non domestica rimane comunque tenuta al pagamento delle quote fissa della tariffa rifiuti a copertura dei costi generali del servizio.
3. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio mediante la dichiarazione di cui all'art. 9 comma 9.
4. Alle utenze non domestiche che optano per il libero mercato si applica la riduzione di cui all'art. 20 che decorre dall'anno successivo a quello della dichiarazione. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il relativo servizio all'utenza.
5. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.
6. Il Gestore ripristinerà il servizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. In tal caso la riduzione di cui all'art. 20 decade dal 1 gennaio dell'anno di ripristino del servizio.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la riduzione non dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore presentando entro trenta (30) giorni apposita denuncia di variazione.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.
3. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini del Comune che dimorino stabilmente presso strutture per anziani e comunità, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione di cui all'articolo precedente, verrà attribuito un numero presunto di 3 (tre) occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata.

5. La tariffa viene adeguata annualmente tenendo conto del numero di componenti e dei conviventi, risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
I componenti di nuclei familiari, presenti nel Comune, che costituiscono un nuovo nucleo familiare in corso d'anno nel Comune, non sono più ricompresi tra i componenti del nucleo originario, a far data dal primo giorno del mese successivo alla costituzione del nuovo nucleo, qualora venga effettuata la dichiarazione da entrambi i nuclei familiari ai sensi dell'art. 9.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel Comune e priva di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 12

Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni a carattere temporaneo.
2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 1:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, conventi, monasteri;
 - b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 - c) gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune o da associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio comunale;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori e vani scale;
 - e) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) unità immobiliari adibite ad insediamenti commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - g) le parti comuni del condominio;
 - h) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - i) gli edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;
 - j) le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31; al Gestore il Comune provvederà a riversare i trasferimenti ricevuti dallo Stato;
 - k) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate dal contribuente e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il tutto a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo fino al mantenersi delle condizioni.

3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.
4. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b) aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - c) aree verdi;
 - d) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.
 - d) Sono altresì escluse le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive dove si formano esclusivamente rifiuti speciali. Per magazzino si intende il locale destinato a stoccaggio e conservazione delle materie prime e merci ma può anche essere inteso come area scoperta.

Sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e le merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;
 - il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva.
7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al precedente comma 6 lettera a) e lettera d) devono dimostrare al Gestore che nei locali interessati si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, di cui devono altresì dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Sono considerate produttive di rifiuti speciali e pertanto escluse dalla superficie tariffabile le superfici di lavorazione industriale e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati, delle "Attività industriali con capannone di produzione" corrispondenti alla cat. 20 delle tabelle 3a) e 3b) dell'allegato 1 al Dpr 158/1999. Non sono comprese in dette superfici, e sono pertanto rientranti nella superficie tariffabile delle attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio uffici, servizi, mense, spogliatoi, nonché depositi o magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art.13 Superficie utile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR. 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa rimane quella calpestabile.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 1 comma 647 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 14 Conguagli

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo o non vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.), la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta o vengono riconsegnate le strutture (bidoncino ecc.).
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e di aver riconsegnato le strutture, ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d'ufficio, il tutto salvaguardando la doppia imputazione della tariffa. In caso di distruzione, sottrazione impropria o volontaria, mancata riconsegna delle strutture assegnate per la raccolta differenziata dei rifiuti, si provvederà ad addebitare il costo degli svuotamenti fino alla data della segnalazione dell'utente.

Art. 15

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è individuata con il provvedimento di determinazione della tariffa sulla base della normativa vigente (DPR 158/99, Dlgs 152/2006 e s.m.i)
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti per l'attribuzione della quota fissa di cui al precedente art. 7. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 12.
3. Ai sensi di quanto disposto all'art. 7 la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base agli svuotamenti effettuati a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito nel provvedimento di determinazione della tariffa, si applica il minimo stesso.
4. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'ente territorialmente competente determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia e il quantitativo minimo previsto.

Art. 16

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. Il coefficiente proporzionale di adattamento tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituenti la singola utenza.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 7, la quota variabile della tariffa viene attribuita considerando la effettiva produzione di rifiuti, rilevata in base alla misurazione effettuata a ciascun utente. Nel caso in cui un utente non risulti aver conferito rifiuti o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore al minimo dei conferimenti eventualmente stabilito dall'ente territorialmente competente, si applica il minimo stesso.
3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'ente competente determinerà i coefficienti da applicare per il calcolo della tariffa e il quantitativo minimo previsto.

Art. 17

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 15 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Le unità immobiliari adibite ad insediamenti commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi condotte da utenti privati sono classificate con la categoria autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, fatta salva la verifica di eventuali attività svolte.

Art. 18

Riduzioni per utenze non stabilmente attive – Tariffa Giornaliera

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 14, comma 15, L. 214/2011 e dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.
Dette utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti pari a uno (1)
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte stagionalmente, in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa annuale della classe di attività corrispondente con riduzione del 30%.
 - c) per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio; per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare. A dette utenze si applica il corrispettivo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
3. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L'ufficio che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore.
4. In relazione agli spettacoli viaggianti e ad eventi e manifestazioni comunque denominati che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante e il Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, maggiorata del 100% anziché del 50%.

Art. 19
Riduzioni alle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La percentuale di riduzione della quota variabile è stabilita annualmente in sede di definizione della tariffa.
3. La riduzione della tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Gestore (allegato 1 convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani), ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia, l'utente è soggetto alle sanzioni previste dal predetto regolamento e decade la riduzione della tariffa di cui al comma 2.
5. E' concessa, alle utenze domestiche, una riduzione del 20% della tariffa variabile, calcolata con il metodo normalizzato, ai nuclei familiari composti da ultrasessantenni.
6. E' concessa, alle utenze domestiche, la riduzione del 100% della tariffa variabile, calcolata con il metodo normalizzato, per le abitazioni non occupate possedute da persone ricoverate stabilmente in case di riposo.
7. L'ente territorialmente competente può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni in fase di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe nei termini della normativa vigente alle quali dovrà essere data copertura nelle forme più adatte.

Art. 20
Riduzioni alle utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter del Dlgs 152/2006 che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Dlgs. 152/2006.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. A tal fine il produttore che, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (documento contrattuale valido) e documento di trasporto (formulario identificazione rifiuto), dimostri di averli avviati al recupero in tutto od in parte, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.

4. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
- rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd massimo della classe corrispondente;
 - la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5 con le seguenti fasce di riduzione:
 - a) recupero di rifiuti assimilati prodotti di almeno il 30% (dal 30% al 59%) della produzione potenziale stimata: riduzione pari al 25% della quota variabile;
 - b) recupero di rifiuti assimilati prodotti di almeno il 60% (dal 60% al 79%) della produzione potenziale stimata: riduzione pari al 50% della quota variabile;
 - c) recupero di rifiuti assimilati prodotti di almeno il 80% (dal 80% al 99%) della produzione potenziale stimata: riduzione pari al 75% della quota variabile;
 - d) recupero di rifiuti assimilati prodotti pari o superiore alla produzione potenziale stimata (dal 100% e oltre) contestualmente al comprovato inutilizzo del servizio nel corso dell'anno di riferimento (assenza di contenitori/svuotamenti ed accessi ecocentro): riduzione pari al 100% della quota variabile; nel caso in cui sia comprovato l'utilizzo del servizio mediante contenitori e/o accessi ecocentro si passerà alla percentuale di riduzione di cui al punto c): riduzione pari al 75% della quota variabile.
 - la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla quota tariffaria calcolata mediante il coefficiente Kd del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie delle utenze non domestiche, qualora non sia possibile verificare concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è forfettariamente sulla base della percentuale del 65%.

Art. 21

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta al 40% nella quota fissa per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento di raccolta domiciliare, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 22
Cumulo di riduzioni

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni di cui agli artt. 18 - 19 - 20, per singolo utente ed immobile, si applica unicamente la riduzione più favorevole per l'utente.

Art. 21
Accertamenti

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - verificare l'effettiva pratica del compostaggio domestico ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e della convenzione sottoscritta.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del cc.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 22
Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.

2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione di cui al comma 688 art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.. Detto programma verrà comunicato al Comune.
3. Non si fa luogo a riscossione o a rimborso alcuno, quando l'importo complessivo annuale della tariffa risulta inferiore o uguale a 12 Euro.

Art. 23 Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro i termini di scadenza indicati in fattura, da emettersi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di prima scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal soggetto gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzia di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Qualora previsto da disposizioni di legge, si provvederà all'invio anche in modalità elettronica.

Art. 24 Interessi di mora. Rimborso maggiori spese di accertamento

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 9 del presente regolamento, per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifiche aggiuntive di accertamento, è dovuto il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in Euro 100 per le omissioni di denuncia ed in Euro 35 per ritardata od infedele denuncia.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. Qualora l'utente richieda al Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

Art. 25 Penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 21 del presente regolamento. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziali elementi, il Gestore applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre, per le utenze

non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 15 del presente regolamento.

2. Per ogni violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.

Art. 26

Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Interessi legali compresi.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

**Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida
dei rifiuti urbani**

Il sottoscritto

Nato a..... il

residente ain via

C.F. in qualità di proprietario/affittuario dell'abitazione situata nel comune di in via N..... e con riferimento ai locali ed aree occupati nel medesimo comune, via N

- IN CASO DI ADESIONE

RICHIEDE

l'applicazione della riduzione di tariffa o l'esenzione dalla quota umido sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa

A TAL FINE DICHIARA

1. di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti su terreno di proprietà utilizzando il seguente sistema:
 - a. COMPOSTER
 - b. CONCIMAIA
 - c. ALTRO (specificare)
2. di eseguire l'attività di compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e al rivoltamento periodico del materiale secondo quanto previsto dal Regolamento di igiene ambientale/polizia rurale, evitando in tal modo disagi ai vicini ed in particolare l'emissione di odori molesti;
3. di posizionare il sito di compostaggio tenendo conto delle distanze dalle abitazioni e dai confini di proprietà, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
4. di utilizzare il compost risultante per corretti fini agronomici;
5. di esonerare il soggetto gestore dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani relativamente all'abitazione sopra indicata; resta inteso che non verranno fornite le

chiavi per l'accesso ai contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti umido o altri contenitori/materiali per lo svolgimento di tale raccolta;

6. di restituire le chiavi per l'accesso al contenitore stradale per il rifiuto umido se in Suo possesso;
7. di consentire i controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal gestore del servizio o dall'amministrazione comunale atti a verificare:
 - a. la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico;
 - b. la reale e continuativa attività di compostaggio domestico, testimoniata dalla presenza di materiale fresco;
 - c. l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta;
8. di impegnarsi comunicare immediatamente l'eventuale rinuncia all'opzione di compostaggio domestico e di richiedere da parte del gestore del servizio l'attivazione del relativo servizio di raccolta;
9. di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci saranno punite, oltre che con la decadenza immediata della riduzione tariffaria, anche con le sanzioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa.

- IN CASO DI RINUNCIA

- di rinunciare all'opzione di compostaggio domestico e alla riduzione tariffaria ad essa correlata;
- di richiedere da parte del gestore il servizio di raccolta del rifiuto umido mediante consegna delle chiavi per l'accesso al bidone stradale / consegna dell'apposito contenitore

Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento EU 2016/679 e della normativa vigente e s.m.i..

Data

.....

Firma per accettazione

.....